



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 913

Assenze dei delegati

Nell'ambito di ciascun consiglio di rappresentanza il delegato impossibilitato a partecipare alla riunione deve far pervenire dal proprio comando apposita comunicazione al relativo comitato di presidenza. All'apertura dei lavori nessun delegato puo' assentarsi dall'aula senza averne dato comunicazione al presidente.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-913-assenze-dei-delegati/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it